
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Cause connesse e scindibili, riunione o trattazione unitaria, evento interruttivo relativo ad una delle parti, conseguenze

Premesso che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi, cosicché la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite - pur essendo formalmente unica - si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, va confermato che nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.3.2016, n. 4446

...omissis...

Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101, 103, 274, 301, 304, 156, 354, 356 e 91 cod. proc. civ. e art. 1722 cod. civ., la nullità della sentenza impugnata e la contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare la nullità della sentenza impugnata nonostante che il processo di primo grado non fosse stato interrotto per l'intervenuto decesso del procuratore del ricorrente, avvocato xxxxx

La censura non può trovare accoglimento.

Innanzitutto, la censura risulta inammissibile per difetto di autosufficienza.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, non si verifica interruzione del processo ex art. 301 cod. proc. civ. quando la parte abbia nel mandato conferito la facoltà di rappresentarla in giudizio a più avvocati,

senza obbligo di agire congiuntamente (Sez. 2, Sentenza n. 8931 del 04/07/2000, Rv. 538204; Sez. 1, Sentenza n. 689 del 24/02/1975, Rv. 374023). Considerato tale principio di diritto, nella specie il ricorrente avrebbe dovuto precisare se il procuratore deceduto avv. T. fosse il solo difensore o vi fosse anche altro difensore senza obbligo di agire congiuntamente; considerato, peraltro che, dalla intestazione delle sentenze di primo grado n. 6620/2005 e n. 2257/2008, risulta che il ricorrente era difeso da altri difensori (xxxxxx era necessario per la verifica della fondatezza della censura, il motivo di ricorso risulta inammissibile per difetto di autosufficienza).

In ogni caso, il motivo in esame è infondato.

Va premesso che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi cosicché la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite - pur essendo formalmente unica - si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632117); ne deriva che, nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento (Sez. U, Sentenza n. 15142 del 05/07/2007, Rv. 598541).

Nel caso di specie, perciò, l'eventuale nullità del giudizio - ove sussistente - avrebbe potuto riguardare solo la causa riunita con la quale C.F. avanzò domanda di rendiconto nei confronti della sorella Ca.An.. L'appello proposto dal C.F. sul punto fu tuttavia rivolto avverso la sentenza non definitiva di primo grado, la quale non conteneva alcuna pronuncia in ordine alla domanda di rendiconto (tale pronuncia fu adottata, invece, con la sentenza definitiva n. 2257 del 2008).

Esattamente, perciò, la Corte di Appello ha rilevato l'infondatezza del motivo di gravame rivolto avverso una sentenza che non conteneva la pronuncia relativa alla causa avente ad oggetto la domanda di rendiconto.

Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 800, 801, 802, 2964, 2966 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello rigettato l'eccezione di decadenza proposta da esso ricorrente avverso la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine del donante, avanzata da xxxx ai sensi dell'art. 803 cod. civ., senza considerare che il termine di un anno per la proposizione dell'azione, previsto dal precedente art. 802 cod. civ., era da tempo scaduto.

La censura è infondata.

L'art. 802 cod. civ. stabilisce che "La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione".

Il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 cod. civ. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto (Sez. 2, Sentenza n. 1090 del 18/01/2007, Rv. 594484); e l'accertamento di tale consapevolezza costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove giustificato da motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Nella specie, la Corte di Appello ha giustificato ampiamente la sua decisione sul punto, individuando nel testamento materno e nella pronuncia penale di condanna di xxxx entrambi risalenti al 1998 - i momenti in cui x la piena consapevolezza del compimento da parte del fratello di uno degli atti che legittimavano la proposizione della domanda di revocazione della donazione (p. 22 della sentenza di secondo grado).

Essendo la motivazione sul punto esente da vizi logici e giuridici, il motivo di ricorso va rigettato.

Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 591, 602, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e art. 61, 101, 115, 116 e 230 c.p.c. e art. 244 cod. proc. civ. e segg.

nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere i giudici di merito negato l'ammissione delle prove dedotte dal Cxxxxxx a dimostrare lo stato di incapacità di intendere e di volere della madre nel momento in cui redasse il testamento.

La censura è inammissibile.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, il giudice del merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., non può dare ingresso ad ulteriori istruttorie richieste dalle parti quando, in base agli elementi probatori già acquisiti, si sia formato un sicuro convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare, nè il giudice incorre in difetto di motivazione, per non avere espressamente disatteso detti mezzi istruttori, qualora la loro superfluità possa desumersi implicitamente dalla motivazione adottata (Sez. 3, Sentenza n. 3289 del 11/06/1979, Rv. 399683); non è perciò censurabile in sede di legittimità il giudizio, anche implicito, espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all'istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (Sez. 3, Sentenza n. 10719 del 11/08/2000, Rv. 539521; Sez. 3, Sentenza n. 9942 del 08/10/1998, Rv. 519511).

Nella specie, i giudici di merito ha escluso la sussistenza della dedotta incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento, fondando tale giudizio sulla consulenza tecnica grafologica, sulle cause della morte della P. (che non implicavano patologie in grado di limitare le sue capacità intellettive), su due lettere indirizzate ai suoi legali appena due giorni prima della redazione del testamento, che ne dimostravano la piena capacità di intendere e di volere. In questo quadro, legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante l'assunzione di ulteriori prove. E peraltro il ricorrente ha omesso di trascrivere, come era suo onere, i capitoli delle prove orali dedotte, non ponendo così questa Corte in condizione di valutare la decisività delle dette prove di cui ha lamentato la mancata assunzione e, quindi, la sussistenza dei dedotti vizi di legittimità; con conseguente inammissibilità della censura sul punto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28336 del 22/12/2011, Rv. 620000; Sez. U, Sentenza n. 1988 del 24/02/1998, Rv. 512990; Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010, Rv. 612575; Sez. 3, Sentenza n. 24221 del 17/11/2009, Rv. 610012).

Col quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1226 cod. civ., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla mancata indicazione dei criteri adottati per la liquidazione equitativa del danno.

Anche questa censura è inammissibile.

Premesso che la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purchè la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Sez. 1, Sentenza n. 16222 del 31/07/2015, Rv. 636631), xxxxx sarebbe eccessiva; ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi inammissibile l'appello, diretto a contestare le modalità di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. senza che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21229 del 17/09/2013, Rv. 627962). Dall'inammissibilità del motivo di gravame sul punto deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione corrispondente. Nè, d'altra parte, il ricorrente ha trascritto il motivo di appello del quale lamenta la declaratoria di inammissibilità, al

fine di consentire alla Corte la verifica della legittimità della dichiarata inammissibilità del motivo di gravame. Ne discende un'ulteriore ragione di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.

Col quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 729 cod. civ., l'omesso esame del motivo di appello sul punto, l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere i giudici di merito provveduto ad assegnare alle parti i beni ereditari da dividere tra essi senza procedere ad estrazione a sorte e senza esplicitare il criterio adottato nell'assegnazione dei beni.

Anche questo motivo non può trovare accoglimento.

Innanzitutto, la censura risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, per non essere stato trascritto il motivo di gravame del quale lamenta l'omesso esame. Sul punto, va ricordato che questa Corte ha costantemente statuito che è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133).

In ogni caso, la censura è infondata.

L'art. 729 cod. civ. prevede che il giudice provveda mediante estrazione a sorte all'assegnazione delle porzioni eguali; mentre, nel caso di porzioni diseguali, deve procedere mediante attribuzione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenersi non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 1091 del 18/01/2007, Rv. 594485; Sez. 2, Sentenza n. 9848 del 11/05/2005, Rv. 581994; Sez. 2, Sentenza n. 20821 del 27/10/2004, Rv. 577854).

Nella specie, i giudici di merito hanno giustificato il fatto di aver proceduto mediante attribuzione, anziché mediante sorteggio, come hanno giustificato la disposta attribuzione dei beni all'uno o all'altro dei condividenti (richiamando, in proposito, la mancata resa dei conti da parte di C.F. e il fatto che il medesimo aveva già incassato la fruttificazione di rilevante importo - quasi 49 mila Euro - prodotta dal villino di via *omissis*). La motivazione risulta esente da vizi logici e giuridici e, pertanto, la pronuncia impugnata risulta incensurabile sul punto in sede di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.700,00 (quattromilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge